

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE SEDE DI PORDENONE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" - PORDENONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, nonché nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, un ente denominato: "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE SEDE DI PORDENONE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in breve "UILDM PORDENONE ODV" che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Fontanafredda (PN). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è inteso secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

ART. 5 - ATTIVITÀ E FINALITÀ

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono quelle di cui alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere ogni iniziativa che sostenga psicologicamente e materialmente le persone disabili e le loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività ricreative, formative e di sostegno personale;
- divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che colpiscono le persone con disabilità motoria in generale e le persone affette da malattie neuromuscolari in particolare;
- promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità;
- promuovere, collaborare, sostenere e gestire iniziative, progetti e servizi per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, l'accoglienza ed ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, culturale e sportiva delle persone con disabilità ed in particolare affette da patologie neuromuscolari;
- rappresentare le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che operano nell'ambito dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e promuovere la cultura della progettazione accessibile per il superamento delle barriere architettoniche e culturali e per una piena integrazione sociale delle persone con disabilità e affermazione delle loro potenzialità personali;
- curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionali.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione e/o partecipazione di soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari, e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'Organo Direttivo.

L'organizzazione di volontariato opera esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 6 – ADESIONE ALLA UILDM NAZIONALE

L'Associazione aderisce alla "UILDM Nazionale – Unione Lotta alla Distrofia Muscolare", di cui condivide i principi costitutivi e le finalità statutarie; accetta, in particolare, i principi di "unità", di "solidarietà", e di "autonomia" stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale.

L'associazione UILDM PORDENONE ODV ha comunque la totale autonomia giuridica, amministrativa, contabile e patrimoniale.

ART. 7 – AMMISSIONE

Sono aderenti dell'organizzazione (soci) tutte le persone fisiche che condividono le finalità della associazione, le quali, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione deve essere motivata. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all'art. 9 del presente statuto.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli aderenti all'organizzazione (soci) hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato effettivamente prestate. Le spese devono essere, di norma preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione (soci) hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La qualifica di socio è intransmissibile e la quota non è rivalutabile.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per il recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. Il recesso deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 24 comma 2 del Codice Civile, mediante dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

Il socio che contravviene in modo grave ai doveri stabiliti dal presente statuto può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Organo di controllo;

Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Gli organi rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

ART. 11 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione (soci) ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Sono compiti dell'assemblea:

approvare il conto consuntivo (bilancio di esercizio);

fissare l'importo della quota sociale annuale;

determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approvare l'eventuale regolamento interno;

eleggere il Consiglio Direttivo e revocarlo in caso di gravi motivi;

eleggere l'organo di controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;

eleggere l'organo di revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 co. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;

deliberare in ordine all'esclusione dei soci;

eleggere i Delegati per le manifestazioni nazionali;

deliberare la partecipazione ad Enti, società e altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente.

Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'assemblea:

su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;

su richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli aderenti iscritti nel registro dei soci in cui siano espresse le motivazioni e l'argomento da sottoporre all'esame dei soci;

su richiesta del Revisore su questioni riguardanti l'amministrazione dell'associazione.

La convocazione avviene con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte del socio mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci. Viene altresì affissa nella sede e pubblicata sul sito web istituzionale.

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Gli Amministratori (componenti del Consiglio Direttivo) non hanno diritto di voto in sede di assemblea nei casi in cui si approva il bilancio o si tratta della loro responsabilità in quanto amministratori dell'associazione.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata per:

modificare lo statuto dell'associazione con la partecipazione del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi e comprovati motivi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci, da sette (7) a quindici (15) componenti, eletti dall'assemblea tra i soci. Rimane in carica per la durata di anni tre (3) dalla data della sua elezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, nomina inoltre il Segretario e il Tesoriere dell'associazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare, se necessario, anche il Revisore con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per le dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi e comprovati motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 – IL SEGRETARIO. IL TESORIERE.

Compete al Segretario:

la tenuta dei libri sociali;

la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;

la tenuta della corrispondenza dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

Compete al Tesoriere:

a) la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;

b) il controllo contabile della associazione e la gestione delle entrate e delle spese.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o comunque quando l'organo di controllo non eserciti anche tale specifica funzione. È formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

ART. 20 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

contributi dei soci/o di privati;

contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, dalle quote di partecipazione in altri soggetti giuridici che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti. La gestione del patrimonio dell'associazione è in capo agli organi dell'associazione stessa; eventuali alienazioni sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'assemblea.

ART. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – PROVENTI DERIVATI DA ATTIVITA' MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi delle leggi in vigore.

ART. 24 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione

ART. 27 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – RESPOSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 – ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla UILDM nazionale o, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro primo agli artt. 14 e seg. del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Gli adeguamenti del presente statuto adottati ai sensi dell'art. 101 comma 2 D.Lgs 117/2017 saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

VISTO: IL PRESIDENTE